

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI

Art. 1

(Finalità e oggetto della legge)

1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della *L. 5 giugno 2003, n. 131*), definisce le modalità di raccordo tra la Regione e i professionisti operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare ed incentivare l'innovazione delle attività professionali e di sostenere i diritti degli utenti.

2. La presente legge, in particolare:

- a) istituisce e disciplina la Commissione regionale delle professioni quale sede di raccordo tra la Regione e le professioni;
- b) definisce le finalità del riconoscimento di associazioni, fondazioni od altre istituzioni di carattere privato, espressioni di professioni ordinistiche e non ordinistiche;
- c) sostiene finanziariamente la costituzione di un soggetto specialistico multidisciplinare a servizio dei professionisti e degli utenti, promossa congiuntamente dalle professioni ordinistiche e non ordinistiche;
- d) istituisce un apposito fondo di rotazione per il sostegno all'accesso ed all'esercizio delle attività professionali, con particolare attenzione alle donne professioniste ed ai giovani.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini esclusivi della presente legge si intende:

- a) per attività professionale un'attività di lavoro indipendente finalizzata alla prestazione di un servizio nel quale prevale la componente intellettuale;
- b) per professione ordinistica la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame e all'iscrizione ad un albo o collegio;
- c) per professioni non ordinistica ogni professione diversa dalla lettera b) del presente comma che abbia rilevanza economica e sociale;
- d) per utente di attività professionale il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;
- e) per associazione sindacale datoriale l'associazione sindacale che sottoscrive il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 3

(Commissione regionale professioni: competenze e composizione)

1. Al fine di favorire il raccordo tra la Regione e le professioni è istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale delle professioni, nominata dal Presidente della Giunta regionale.

2. La Commissione formula proposte ed esprime pareri in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo:

- a) agli atti di programmazione e alle proposte di legislazione regionale connesse alla tutela delle attività professionali e degli utenti delle medesime;
- b) alla formazione, all'orientamento e all'aggiornamento dei professionisti;
- c) alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti le professioni;
- d) ai processi di innovazione delle attività professionali.

3. La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi membri, salvo il Presidente, possono essere confermati una sola volta; è composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di professioni che la presiede;
- b) un rappresentante regionale per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa a livello regionale di una professione ordinistica o non ordinistica.

4. Oltre al Presidente, il numero massimo dei membri della Commissione è pari a trentuno, di cui:

- a) quattordici riservati ai soggetti promossi dalle professioni ordinistiche;
- b) quattordici riservati ai soggetti promossi dalle professioni non ordinistiche;
- c) tre rappresentanti sindacali datoriali e del fondo paritetico interprofessionale per le professioni senza necessità, sia per le associazioni sindacali che per i fondi paritetici, di personalità giuridica ai fini della presenza in commissione.

5. I soggetti espressione di professioni ordinistiche e di professioni non ordinistiche designano ciascuno un vicepresidente.

6. Nel caso in cui le richieste di partecipazione siano superiori ai posti di cui al comma 4, al fine di assicurare un'equilibrata presenza delle diverse qualificazioni professionali, l'individuazione dei membri avviene sulla base dei seguenti criteri, considerati congiuntamente:

- a) rappresentatività anche numerica dell'associazione o della fondazione;
- b) rappresentanza regionale organizzata con presenza in almeno tre province toscane;
- c) rilevanza economico-sociale della professione rappresentata.

Art. 4

(Commissione regionale professioni: organizzazione e funzionamento)

1. La commissione è costituita ed opera validamente con la partecipazione di almeno dieci membri.

2. La Commissione è convocata dal Presidente ogni due mesi o quando ne facciano richiesta almeno sette membri, ed è integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione; al fine di fornire elementi conoscitivi, possono essere invitati alle sedute i responsabili dei settori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.

3. Il Presidente ed i due vicepresidenti provvedono alla organizzazione dei lavori.

4. Per favorire l'incontro tra i prestatori dei servizi professionali e gli utenti delle attività professionali, almeno una volta l'anno alla riunione della Commissione sono invitati i rappresentanti del Comitato regionale dei consumatori ed utenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti.). Possono essere invitati, qualora se ne

determini la necessità, i rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti degli studi professionali.

5. I membri della Commissione non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.

Art. 5

(Riconoscimento delle associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professioni non ordinistiche che operano sul territorio regionale)

1. Le associazioni e fondazioni, operanti in Toscana, rappresentative di professionisti, che non esercitano professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto della relativa normativa in materia.

2. Il settore competente della Giunta regionale in materia di professioni verifica, ai fini della eventuale partecipazione alla Commissione regionale, che gli statuti dei soggetti riconosciuti ai sensi del comma 1 prevedano:

- a) l'adozione di un proprio autonomo programma di attività, anche se integrato o sinergico al programma perseguito dalla rispettiva associazione nazionale;
- b) l'adozione di regole, a tutela dei cittadini, utili ad assicurare la massima trasparenza dei contenuti delle proprie qualificazioni professionali;
- c) la definizione di un codice deontologico e le norme per affermarne il rispetto, comprese la verifica e le sanzioni in caso di violazione;
- d) l'obbligo, adeguatamente sanzionato, di preventiva dichiarazione agli utenti relativamente all'adozione o meno dell'assicurazione di responsabilità professionale, come requisito di adesione all'associazione;
- e) l'aggiornamento professionale annuale dei membri dell'associazione e l'impegno a realizzarlo, mediante il ricorso a soggetti terzi, secondo moduli e strumenti idonei a garantire la massima professionalità, nonché la verificabilità delle attività e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto;
- f) il rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali.

Art. 6

(Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professioni ordinistiche che operano sul territorio regionale)

1. La Regione riconosce la personalità giuridica alle associazioni e fondazioni espressioni di professioni ordinistiche operanti in Toscana che ne facciano richiesta, ai sensi della relativa normativa in materia.

Art. 7

(Soggetto multidisciplinare)

1. La Regione sostiene, tramite finanziamento, la costituzione di un soggetto con competenza multidisciplinare di iniziativa autonoma e congiunta dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6, a servizio dei professionisti e degli utenti dei servizi professionali.

2. Il soggetto multidisciplinare, di livello regionale, svolge, a favore delle associazioni e fondazioni riconosciute ai sensi della presente legge e degli utenti, le seguenti attività formative, informative ed operative:

- a) servizi di agenzia formativa;

- b) interventi di informatizzazione e di creazione di reti telematiche a fine di interscambio informativo o di erogazione dei servizi, anche in relazione a progetti di informatizzazione di servizi promossi dalla Regione;
- c) cooperazione con la Regione per l'aggiornamento dei contenuti delle qualificazioni professionali;
- d) informazioni sui mezzi di conciliazione esistenti in caso di controversie tra i prestatori di servizi professionali e gli utenti;
- e) diffusione, attraverso l'individuazione delle migliori pratiche, dei risultati delle iniziative sperimentali adottate sul territorio regionale;
- f) promozione delle attività dei professionisti attraverso la costante informazione sui programmi ed attività disposti in materia di professioni dall'Unione europea.

3. Il soggetto multidisciplinare, altresì, nel rispetto della normativa nazionale e regionale sulla semplificazione delle procedure amministrative ed in collaborazione con la Regione:

- a) promuove lo snellimento degli adempimenti su tutto il territorio regionale;
- b) opera per la catalogazione delle procedure amministrative inerenti l'attività professionale ai fini dell'individuazione delle migliori pratiche di semplificazione;
- c) verifica i risultati delle iniziative intraprese.

4. Ai fini dell'erogazione del contributo regionale, la Giunta regionale, mediante apposito bando, seleziona la proposta di costituzione del soggetto multidisciplinare sulla base dei migliori contenuti progettuali inerenti i servizi di cui ai commi 2 e 3.

5. La mancata costituzione del soggetto multidisciplinare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge per difetto di iniziativa dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6, comporta l'assegnazione delle relative risorse al fondo di rotazione di cui all' articolo 8; la Giunta regionale è autorizzata a tal fine ad apportare le necessarie variazioni di bilancio in via amministrativa.

Art. 8

*(Interventi finanziari a favore dei professionisti.
Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni)*

1. E' costituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti.

2. In particolare, il fondo di cui al comma 1 provvede all'erogazione di finanziamenti per:

- a) contributi quali prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni professionali, di età non superiore ai trenta anni; il prestito è erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici;
- b) contributi ai giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, mediante:
 - 1) progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo intersettoriale tra giovani professionisti;
 - 2) programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza;
 - 3) progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.

3. Il 50 per cento dell'ammontare del fondo è riservato ai prestiti d'onore di cui alla lettera a) del comma 2.

4. Gli strumenti attuativi del piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 della l.r. 32/2002 definiscono il supporto regionale alle iniziative di formazione e aggiornamento per i professionisti.
5. Il regolamento definisce, nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore (*de minimis*), le modalità di funzionamento del fondo e le condizioni per assicurare l'accesso delle donne al fondo.

Art. 9
(Norma finanziaria)

1. Ai fini del finanziamento della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di Euro 1.400.000,00 di cui Euro 400.000,00 per il finanziamento della struttura multidisciplinare prevista all'art. 7 cui si fa fronte con le risorse della UPB n. 513 "Interventi per lo sviluppo economico e produttivo – spese correnti" ed Euro 1.000.000,00 per la costituzione del fondo regionale di rotazione di cui all'art. 8 cui si fa fronte con le risorse della UPB n. 514 "Interventi per lo sviluppo economico e produttivo – spese di investimento" del bilancio di previsione 2008.
2. Per la copertura degli oneri di cui al comma precedente al bilancio di previsione 2008 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2008

in diminuzione

UPB n. 741 "Fondi – spese correnti" per Euro 400.000,00;

in aumento

UPB n. 513 "Interventi per lo sviluppo economico e produttivo – spese correnti", per Euro 400.000,00.